

Codice A1821A

D.D. 23 dicembre 2024, n. 2784

Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte ODV, per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile. Impegno di spesa di euro 1.150.000,00 sul cap. 185871/2025 e di euro 1.150.000,00 sul cap. 185871/26



ATTO DD 2784/A1821A/2024

DEL 23/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte ODV, per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile. Impegno di spesa di euro 1.150.000,00 sul cap. 185871/2025 e di euro 1.150.000,00 sul cap. 185871/26

Premesso che:

la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", all'art. 70, attribuisce alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato";

la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", all'articolo 7, comma 3, lettera b) sancisce, in particolare, che le Regioni assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra, anche di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

il Codice della protezione civile, approvato con Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225 e prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane;

l'art. 40 del suddetto Decreto legislativo 1/2018 prevede la concessione di contributi, benefici e rimborsi alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di protezione civile;

Visti:

il decreto legge 8 settembre 2021 n. 120 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

la legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

Dato atto che:

la Legge regionale 17 aprile 2003 n. 7 "Disposizioni in materia di protezione civile, all'art. 19 attribuisce alla Regione il compito di assicurare al volontariato la più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, stimolandone la crescita e favorendone l'impiego anche tramite il finanziamento delle attività;

il Regolamento n° 5/R del 23 luglio 2012: “*Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R*” individua nel Corpo regionale volontari AIB del Piemonte ai sensi dell'art 4 della legge Regionale n° 15 del 04 ottobre 2018, uno dei riferimenti fondamentali del Volontariato all'interno del Sistema di protezione civile regionale;

la Legge regionale 04 ottobre 2018 n. 15, “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”, in particolare, all'articolo 3. comma 1, sancisce che il Corpo volontari AIB Piemonte, individuato dalla Regione quale unica componente regionale di volontariato, concorre, a seguito di convenzione con la Regione, nell'opera di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili;

Richiamati:

la DGR n. 35-6665 del 23.03.2018: “Riconoscimento della figura di Coordinatore del Volontariato Antincendi boschivi AIB del Piemonte, Co.AIB, e relativi compiti”;

le Procedure operative antincendi boschivi, approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 11-4162 del 26 novembre 2021;

il “Documento di supporto all'analisi dei rischi derivanti dall'attività antincendi boschivi in Piemonte” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2866 del 19.09.2022;

il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2021-2025, redatto ai sensi della L. 353/2000 e della L.r.15/2018 vigente, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 10-2996 del 19.03.2021 ed aggiornato per l'anno 2022 con Deliberazione di Giunta regionale n. 12-5791 del 13.10.2022;

la Determinazione dirigenziale n. 4099 del 29.12.2022 della Regione Piemonte con la quale è stata rinnovata, tra l'altro, la Convenzione con il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, rep. n. 6/2023, per la durata di due anni, in scadenza il 31/12/2024, ed è stata contestualmente impegnata la somma di € 1.150.000,00 annui, quale contributo per le attività previste nella convenzione stessa;

Preso atto che:

il Corpo Volontari AIB Piemonte ODV svolge all'interno del Sistema antincendi boschivi un ruolo importante e necessario, peraltro confermato attraverso la stipula ininterrotta di convenzioni da oltre 20 anni, per ciò che riguarda le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

con Deliberazione n. 18-596/2024/XII del 20 dicembre 2024, la Giunta regionale ha approvato le Disposizioni sulla convenzione, per gli anni 2025-2026, con il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, per una spesa regionale annua euro 1.150.000,00, decidendo di dare continuità alla collaborazione con il Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte;

Ritenuto pertanto necessario procedere:

ad approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari AIB Piemonte, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ad impegnare a favore del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (cod. ben. 63527) € 1.150.000,00 sul cap 185871/2025 e € 1.150.000,00 sul cap 185871/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025 e 2026, *omissis* cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

preso atto che con nota prot. n. 1537 del 13/01/2021, il Responsabile del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino Femia, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice "A1821A" inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02;

dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 185871 delle uscite di bilancio relative all'esercizio finanziario 2025 e 2026;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

quanto sopra premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/08;
- L. R. 38/94 e s.m.i.;

- L.R. 7/2001;
- L.R. 7/2003;
- L.R. 15/2018;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026" capitoli 185871/2025 e 185871/2026, Missione 11 Soccorso civile Programma 1101 Sistema di protezione civile;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 5-8361 del 27 marzo 2024, ai sensi del richiamato art. 39, comma 10, del D. Lgs. 118/2011. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;
- Legge regionale n. 20 del 01 agosto 2024 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- DGR 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

determina

Di dare atto:

- 1) che il Corpo Volontari AIB Piemonte ODV svolge all'interno del Sistema antincendi boschivi un ruolo importante e necessario, peraltro confermato attraverso la stipula ininterrotta di convenzioni da oltre 20 anni, per ciò che riguarda le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- 2) che è necessario dare continuità al rapporto di collaborazione tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari AIB Piemonte ODV, per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, attraverso il rinnovo della Convenzione per gli anni 2025 e 2026, come disposto dalla Deliberazione n. 18-596/2024/XII del 20 dicembre 2024;
- 3) che è necessario pertanto approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di riconoscere, a tale fine, l'importo annuo di Euro 1.150.000,00 per le annualità 2025 e 2026, così come specificato nelle premesse, volti alla stipulazione della Convenzione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto della sussistenza della copertura finanziaria conseguente alla assegnazione disposta sui pertinenti capitoli di bilancio 185871/2025 ed 185871/2026, per l'attuazione della Convenzione allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché per l'istituzione del Fondo di riserva;

6) di impegnare pertanto € 1.150.000,00 sul cap 185871/2025, ed € 1.150.000,00 sul cap 185871/2026 del bilancio gestionale finanziario 2024-2026 annualità 2025-2026, a favore del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte ODV (cod. ben. 63527), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

7) di stabilire che la liquidazione del contributo verrà erogata secondo le modalità previste dallo schema di Convenzione allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013 la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Franciscantonio De Giglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CONVENZIONE_25-26.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL “CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE ODV” PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE ADERENTE ALLO STESSO, IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI PROTEZIONE CIVILE

TRA :

TRA: La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione civile Franco De Giglio domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Piemonte n. 1 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte, autorizzata alla stipula della presente convenzione con Deliberazione della Giunta regionale n.18-596/2024/XII

E: l’Associazione “**CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE ODV**” (DI SEGUITO **CORPO AIB**), (C.F. 97557720014), rappresentata dall’Ispettore generale Corrado Busnelli autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’Atto Costitutivo (Rep. N. 46895/18413 registrato a Torino il 22.7.1994 al n. 19979) e dallo Statuto modificato tramite verbale del Notaio Tardivo Monica redatto in data 18/05/2019 (Rep. 24.821 registrato in data 07/06/2019 con n numero 11.913 serie 1T)

PREMESSO CHE

il Codice della Protezione Civile, approvato con D. Lgs n° 1 del 2 gennaio 2018, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l’altro, che all’attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;

con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di “promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato” e che nella medesima legge, all’art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per “l’organizzazione e l’impiego del volontariato”;

il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

PREMETTENDO ALTRESI'

la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed in particolare l'articolo 7, comma 3, lettera b), in base al quale le Regioni programmano la lotta attiva agli incendi boschivi avvalendosi, tra l'altro, di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

la legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

VISTE

la legge regionale 14 aprile 2003 n. 7 “Disposizioni in materia di protezione civile”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R “Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.”;

la legge regionale 04 ottobre 2018 n. 15 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”;

CONSIDERATI

la DGR n. 35-6665 del 23.03.2018: “Riconoscimento della figura di Coordinatore del Volontariato Antincendi boschivi AIB del Piemonte, Co.AIB, e relativi compiti”;

le Procedure operative antincendi boschivi, approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 11-4162 del 26 novembre 2021 ;

il “Documento di supporto all'analisi dei rischi derivanti dall'attività antincendi boschivi in Piemonte” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2866 del 19.09.2022 ;

Il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2021-2025, redatto ai sensi della L. 353/2000 e della L.r.15/2018 vigente, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 10-2996 del 19.03.2021 ed aggiornato per l'anno 2022 con Deliberazione di Giunta regionale n. 12-5791 del 13.10.2022

PRESO ATTO

dell'atto costitutivo dell'Associazione (Rep. n. 46895 racc. 18413 registrato a Torino il 22.07.1994 al n. 19979) e la modifica della denominazione da Associazione a Corpo unitamente all'adeguamento dello Statuto del Corpo AIB (Rep. n. 55591 racc. 22878, registrato a Torino in data 08.03.2000 al n. 928); l'iscrizione dello stesso al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Settore Protezione Civile (D.P.G.R. N. 799/1995), nonché dell'atto notarile del 28/10/2022, registrato a Novara il 2/11/2022 al n. 14705 Serie 1T, finalizzato a confermare il mantenimento della personalità giuridica e l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, come risulta dalla DD numero 2134 del 15/11/2022 della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, costituenti parte integrante della presente Convenzione;

della Convenzione Rep. 6/2023 tra la Regione Piemonte ed il Corpo AIB, per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile;

TENUTO CONTO CHE

Il Corpo AIB – che in data 29 novembre 2013 è stato iscritto nell'elenco centrale delle organizzazioni di Volontariato del Dipartimento nazionale della Protezione Civile per antincendi boschivi e di protezione civile - garantisce, su richiesta del Dipartimento stesso, l'intervento di una colonna mobile reperibile di pronto impiego, per un massimo di 46 volontari, dei quali almeno 40 abilitati all'incendio boschivo e 6 per supporto logistico/tlc/coordinamento, e di un massimo di 18 veicoli modulati a secondo della richiesta di impiego comprensivi di mezzi di trasporto, logistica e supporto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Scopo e campo di applicazione

Il presente atto disciplina i rapporti fra la Regione Piemonte ed il Corpo AIB per attività inerenti prioritariamente la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi - così come indicato all'art. 3 della L.r. 15/2018 - subordinatamente, per attività in materia di protezione civile.

Articolo 2. Validità e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di anni due, decorre dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026.
2. Le parti concordano di stabilire i termini e le modalità della nuova Convenzione entro novanta giorni dalla scadenza naturale della presente Convenzione.

Articolo 3. Ambiti di intervento del Corpo AIB

1. Sulla base di quanto riportato nelle premesse normative, il Corpo AIB è individuato dalla Regione Piemonte quale unica Organizzazione di Volontariato rappresentativa del Sistema operativo regionale Antincendi boschivi, per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Nello specifico interviene:

1.1 sul territorio regionale in accordo o su richiesta della Sala operativa unificata permanente (SOUP), sulla base di quanto previsto dalle procedure operative vigenti

1.2 sul territorio extra regionale ed extra nazionale:

- a seguito di stipula di convenzioni in azioni programmate;
- su richiesta del Dipartimento di protezione civile, per tramite della Regione Piemonte, in fase di emergenza, subordinatamente alla missione prioritaria sul territorio regionale ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria;

1.2.3 su richiesta del Dipartimento di protezione civile, secondo modalità indicate in premessa, subordinatamente alla missione prioritaria sul territorio regionale ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.

2. In considerazione della non prevedibilità degli incendi boschivi, la Regione Piemonte attiva, con propria nota, all'inizio di ogni annualità della presente Convenzione, i benefici di cui all'art. 39 del D.lgs 1/2018, mantenendone la validità per tutto l'anno.

3. Il Corpo AIB individua e rende disponibili, all'interno della propria struttura, un numero adeguato di figure idonee per compiti di coordinamento del personale volontario AIB (Co.Aib) nelle operazioni di:

- prevenzione;
- lotta attiva;
- supporto alla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco.

Dette figure debbono essere dotate di specifica formazione/addestramento, secondo normativa vigente – anche in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020 “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle

operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” pubblicata sulla GU Serie Generale n.56 del 05-03-2020 - e dovranno rapportarsi con le istituzioni afferenti al Sistema regionale antincendi boschivi e con esso convenzionate, essendo il Corpo AIB componente sostanziale della Direzione delle Operazioni di Spegnimento, secondo quanto previsto dalle Procedure operative vigenti.

4. – Il Corpo AIB è incaricato del monitoraggio costante dei punti di approvvigionamento idrico - con particolare riferimento alle vasche mobili ed agli invasi inseriti nel catasto regionale - con finalità di aggiornamento dello stesso e di segnalare prontamente la necessità di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

5. Il Corpo AIB concorre alle attività di protezione civile, su attivazione della Regione Piemonte, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.

6. Il Corpo AIB partecipa, su richiesta o in accordo con la Regione Piemonte, alle esercitazioni in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.

7. Il Corpo AIB concorre con la Regione Piemonte - a seguito di protocolli di intesa, onerosi e non - alla creazione e sviluppo di appositi strumenti di analisi e valutazione statistica, ed allo sviluppo di temi ritenuti prioritari da Regione Piemonte, nell’ambito delle proprie competenze di cui alla L. 353/2000 e L.r. 15/2018, atti al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema antincendi boschivi.

8. Il Corpo AIB assicura il proprio supporto negli eventi programmati o programmabili che possono determinare criticità organizzative, in occasione delle quali - previa attivazione della struttura regionale di protezioni civile - assicura il proprio supporto, secondo le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Direttiva P.C.M.del 9 novembre 2012;
- D.P.G.R. n. 5/R del 23 luglio 2012;
- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 24/06/2016 “Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell’intervento delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale”;
- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 06/08/2018 “ Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.”

Articolo 4. Modalità di intervento del Corpo AIB

1. Il Corpo AIB concorre nell'opera di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi mediante l'impiego dei propri associati, delle attrezzature e dei mezzi disponibili nel pieno rispetto:

- a) delle norme del *Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*, vigente;
- b) delle Procedure operative di cui in premessa;
- c) dell'Analisi di rischio, di cui in premessa;
- d) della presente Convenzione;

il mancato rispetto di una delle condizioni di cui alle lettere a) b) c) d) comporta la decadenza della presente Convenzione.

2. Il Corpo AIB si impegna ad utilizzare correttamente i mezzi, le attrezzature, i DPI ed i prodotti ricevuti in comodato d'uso o ad altro titolo dalla Regione Piemonte, o acquistati con il contributo di cui all'art. 8 della presente Convenzione; eventuali carenze o inadeguatezze degli stessi dovranno essere segnalate con tempestività alla Regione Piemonte.

3. Il Corpo AIB, per il tramite di appositi contratti e nei limiti degli stessi, assicura i Volontari contro gli infortuni, le malattie, la responsabilità civile verso i terzi, e fornisce loro assistenza legale stragiudiziale e giudiziale, per il tramite di adeguata assicurazione, per fatti connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

4. Nelle attività di protezione civile il Corpo AIB si attiene alle normative previste dalla Regione Piemonte, oltre ad apposite disposizioni e regole di ingaggio concordate.

5. Le esercitazioni e/o dimostrazioni AIB, svolte a fini di prevenzione antincendi boschivi, diretta o indiretta, che abbiano un significativo coinvolgimento del territorio, dovranno essere preventivamente comunicate al Settore regionale competente.

Articolo 5. Responsabilità

1. Il Corpo AIB solleva la Regione Piemonte da ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo di materiali, mezzi, attrezzature e DPI acquistate con contributo della Regione Piemonte o forniti direttamente dalla Regione Piemonte.

2. Per tutto quanto non previsto espressamente al comma precedente si applica la normativa vigente.

Articolo 6 . Contributo e modalità di erogazione

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari a euro 1,150.000,00 a rimborso delle spese sostenute od impegnate nel corso dell'annualità di competenza, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, per le seguenti voci:

- a spese generali per il funzionamento ordinario del Corpo AIB e per le attività previste dalla presente Convenzione;
- b oneri assicurativi degli associati per la copertura di infortuni e malattie derivanti da attività AIB e di protezione civile, per la responsabilità civile e tutela legale verso terzi connessa allo svolgimento delle suddette attività, tutela legale specifica per conducenti di veicoli, RCA dei mezzi in dotazione, assicurazione furto e incendio delle sedi;
- c acquisto di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per le attività di AIB e PC;
- d visite mediche per stabilire l'idoneità dei volontari;
- e acquisto e gestione dei corsi di formazione di base e avanzati.
- f acquisto di beni durevoli (automezzi, attrezzature, immobili di proprietà, apparati di comunicazione e materiali hardware e software, per lo svolgimento di attività AIB e Protezione Civile);
- g gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli automezzi ed apparati di telecomunicazioni, degli immobili di proprietà o/e in comodato d'uso utilizzati per le attività AIB e di protezione civile;
- h canoni connessi all'impiego delle frequenze radio assegnate al Corpo AIB;
- i acquisto o noleggio di materiali, attrezzature, ed abbigliamento tecnico di rapido consumo;
- j acquisto carburante utilizzato dagli automezzi impiegati per le attività della presente Convenzione risultante dalla registrazione del sistema gestionale del convalidato dai Quadri territoriali;
- k ammortamento delle attrezzature, degli automezzi, degli impianti e delle dotazioni informatiche, hardware e software, degli immobili di proprietà del Corpo AIB;

2. Le acquisizioni di servizi e forniture di cui al comma 1 lettere c,d,e,f, saranno effettuate dal Corpo AIB tenendo conto delle indicazioni del *Piano regionale, delle Procedure operative antincendi boschivi e del Documento di supporto all'analisi dei rischi derivanti dall'attività antincendi boschivi in Piemonte*, sotto forma di progetti redatti sulla base della normativa vigente ed in accordo con Regione Piemonte, utilizzando i modelli A) e B), allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale; i progetti verranno verificati dal Comitato di cui all'art. 9 della presente Convenzione. Le acquisizioni possono essere finanziate dalla Regione anche con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili.

3. La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare del contributo previsto dalla presente Convenzione, erogando, salvo indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari al 80% del contributo interamente dovuto, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione per il primo anno, ed entro il mese di gennaio per le annualità successive;
- un secondo acconto pari al 15% del contributo - su richiesta del Corpo AIB - previa rendicontazione almeno del 50% dell'intero importo di contributo
- il saldo del contributo interamente dovuto, entro 60 giorni, successivi all'approvazione del/dei rendiconto/i indicato/i all'art. 7. della presente Convenzione.

Articolo 7 Rendiconti economici ed operativi

1. Il rendiconto economico (bilancio consuntivo) del contributo ricevuto dalla Regione Piemonte e il rendiconto operativo devono essere presentati, in formato elettronico, dal Corpo AIB alla Regione Piemonte, entro 120 giorni dalla scadenza della annualità di riferimento. Periodicamente dovrà essere aggiornata la banca dati anagrafica dei volontari contenente le informazioni relative al grado di formazione, all'idoneità fisica ed alla qualifica nell'ambito dell'organizzazione.

2. Ai fini del rendiconto economico saranno considerati i rimborsi spese ed i contributi alle singole Squadre associate, calcolati secondo i seguenti parametri:

- a) ore di attività in prevenzione diretta ed indiretta preventivamente autorizzata;
- b) ore di attività di lotta attiva e bonifica;
- c) ore di attività di protezione civile richiesta da Regione Piemonte;
- d) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione alle Squadre;
- e) spese di manutenzione ordinaria per la prevenzione diretta antincendi boschivi;
- f) spese telefoniche per comunicazioni legate ai compiti di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

3. Il rendiconto operativo deve contenere:

- a) indirizzo e riferimenti operativi delle Squadre e la relativa competenza territoriale;
- b) elenco nominativo, suddiviso per Squadre, degli aderenti con indicazione, per ogni componente, del luogo di nascita e dell'indirizzo di residenza. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni;
- c) elenco, suddiviso per Squadre, riportante il giorno, il numero di ore prestate per tipologia di intervento ed il nominativo dei singoli associati che vi hanno partecipato, nonché la localizzazione degli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e protezione civile, di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4;

- d) il numero, il tipo e la targa degli automezzi di proprietà, in comodato, o messi a disposizione da parte degli Enti locali;
- e) elenco aggiornato del personale Co.AIB di cui all'art. 3 comma 3 della presente Convenzione.

Articolo 8. Comodati d'uso

1. Regione Piemonte può concedere al Corpo AIB in comodato d'uso apparecchiature, attrezzi, attrezzature, DPI, macchine, necessari all'espletamento dei compiti previsti dalla presente Convenzione.
2. La concessione in comodato d'uso sarà formalizzata con verbale di consegna, controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati i seguenti elementi:
 - a) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura, specie e valore, con l'indicazione dell'indice di svalutazione economica secondo normativa vigente;
 - b) l'uso per il quale il bene viene dato in concessione;
 - c) le eventuali condizioni per la buona conservazione del bene regionale;
 - d) la localizzazione in cui verranno destinati gli oggetti.
3. La durata in concessione del comodato d'uso gratuito dei beni regionali, salvo diversa indicazione contenuta negli specifici verbali di consegna, è connessa alla durata della presente Convenzione; ogni rinnovo della Convenzione aggiorna automaticamente la durata di tutte le concessioni in comodato.
4. Il valore economico dei beni dati in comodato d'uso al Corpo AIB sarà aggiornato in base al deprezzamento commerciale ed all'uso degli stessi.
5. I beni concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte al Corpo AIB, potranno essere alienati a favore del Corpo stesso, anche qualora il valore economico da essi costituito non ne rendesse più conveniente la conservazione in termini di assicurazione, manutenzione e quant'altro necessario al mantenimento in stato di efficienza e sicurezza

Articolo 9 . Comitato tecnico e di sorveglianza tra Regione Piemonte e Corpo AIB

1. E' istituito il Comitato tecnico e di sorveglianza (di seguito Comitato) tra Regione Piemonte e il Corpo AIB.

2. Il Comitato è composto dal Responsabile del Settore regionale Protezione civile, dal Funzionario del Settore regionale Protezione civile, referente per il coordinamento delle attività antincendi boschivi e da n. 2 Rappresentanti del Corpo AIB.

3. Il Comitato si riunisce

- in generale per valutare ed individuare le esigenze organizzative, tecniche, funzionali del Volontariato AIB all'interno sistema operativo AIB;
- nello specifico, per verificare la compatibilità dei singoli progetti di acquisto di beni o di prestazione di servizio, con quanto previsto dal Piano regionale, dalle Procedure operative antincendi boschivi vigenti e dal *Documento di supporto all'analisi dei rischi derivanti dall'attività antincendi boschivi in Piemonte*;

4. Il Comitato esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo delle attività svolte.

Art. 10 Fondo di riserva

1. Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle attività e ai compiti di cui all'art. 3 della presente Convenzione, è istituito un "Fondo di Riserva permanente", di importo minimo pari a € 25.000,00.

2. Il predetto importo, con valenza "una tantum" anche sui rinnovi successivi, versato, in sede di prima costituzione del fondo, è finalizzato a coprire le tipologie di spesa soggette a rimborso da parte di Enti e/o Organismi extraregionali. In casi del tutto eccezionali, può essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte il prelievo dal fondo, per far fronte a spese differenti dalle sopra citate tipologie.

3. Il prelievo dal fondo di riserva dovrà però essere preventivamente autorizzato dal Settore Protezione Civile della Regione;

4. Le fatture e i documenti giustificativi presentati a rendicontazione del suddetto fondo dovranno contenere la dicitura "Spesa sostenuta per _____ (emergenza, esercitazione, manifestazione ecc) _____, presentata a rimborso a _____ (DPC, Consorzio ecc.)".

5. Qualora la spesa non venisse riconosciuta come rimborsabile dal _____ (DPC, Consorzio), verrà assorbita in Convenzione e stornata dalla rendicontazione del fondo.

Articolo 11 . Cause di forza maggiore

1. Nel caso si verifichi una causa di forza maggiore di carattere continuativo, la presente Convenzione dovrà intendersi automaticamente risolta a tutti gli effetti senza reciproco diritto ad indennizzi o compensi di sorta.

2. Per causa di forza maggiore si intendono:

- a) la variazione della normativa di settore a livello statale;
- b) rivolte, guerre (dichiarate o non), guerriglie, insurrezioni, disposizioni governative ed ogni altra causa simile a quelle suddette;

Articolo 12 . Incompatibilità di altre attività del Corpo AIB con la presente Convenzione

Il Corpo AIB non ha facoltà di stipulare convenzioni con altri Enti per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, fatto salvo quanto in premessa.

2. Per la stipula di Convenzioni relative ad altre attività rientranti nel proprio Statuto il Corpo AIB ne darà preventiva comunicazione a Regione Piemonte, ferma restando la priorità per le attività richieste dalla presente Convenzione e la conseguente disponibilità del contingente di uomini, materiali e mezzi necessari.

Articolo 13. Spese di registrazione

La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.

Articolo 14. Foro competente

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente Convenzione è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2784/A1821A/2024 DEL 23/12/2024**

Impegno N.: 2025/6422

Descrizione: CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE ODV

Importo (€): 1.150.000,00

Cap.: 185871 / 2025 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANTINCENDI BOSCHIVI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, FORMAZIONE, PREVENZIONE ED ESTINZIONE, ONERI ASSICURATIVI (ART.4 L.R. 16 DEL 9/6/94)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 63527

PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile

Impegno N.: 2026/1460

Descrizione: CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE ODV

Importo (€): 1.150.000,00

Cap.: 185871 / 2026 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANTINCENDI BOSCHIVI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, FORMAZIONE, PREVENZIONE ED ESTINZIONE, ONERI ASSICURATIVI (ART.4 L.R. 16 DEL 9/6/94)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 63527

PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile